

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 231 a iniziativa del Consigliere Latini

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA E LE PERSONE DI MINORE ETÀ

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge ha come finalità quella di disciplinare autonomamente le funzioni del "Garante regionale per l'infanzia, l'adolescenza e le persone di minore età" (cosidetto Garante).

Ciò si giustifica dalle peculiarità e specificità delle competenze del Garante per l'infanzia da un lato e, dall'altro, dall'opportunità che sia competenza dell'ufficio unico del difensore civico - inteso come Ombudsman – raccordare interventi di garanzia delle persone in generale e in tutti i contesti sensibili, compreso quello sanitario e dei diritti dei soggetti fragili prevalentemente adulti.

La proposta di legge assicura al Garante autonomia e indipendenza dell'incarico e prevede, altresì, la gratuità della sua funzione: l'esigenza è valorizzare, da un punto di vista etico, il doveroso contributo che ogni adulto è chiamato ad assicurare a tutela delle nuove generazioni e del sano sviluppo psicofisico, relazionale, educativo ed affettivo delle persone di età minore.

In tale direzione, anche la contemplata possibilità per l'Ufficio di avvalersi di collaboratori volontari non retribuiti e di un fondo spese forfettario.

Per quanto concerne le funzioni del Garante regionale per l'infanzia, l'adolescenza e le persone di minore età, la proposta di legge gli attribuisce svariati compiti al fine di proteggere i diritti dei minori in ambito non giurisdizionale, che possono essere essenzialmente ricondotte a due grandi aree tematiche: la prima riguarda funzioni generali volte a realizzare la cultura dell'infanzia (diffondere la cultura dell'infanzia e dell'adolescenza; vigilare sull'attuazione delle convenzioni internazionali; garantire pari opportunità nell'accudimento e nell'accesso alle cure e diritto alla salute; reperire e formare il personale per svolgere le funzioni di tutela e curatela; collaborare nella realizzazione di servizi d'informazione destinati alle persone minori di età e nella promozione dell'educazione alla fruizione dei mass media e delle risorse del web); la seconda attiene all'esercizio di funzioni amministrative volte a garantire la tutela dei diritti dei minori (accogliere le segnalazioni in merito alla violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti; vigilare sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione; intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano; sollecitare le autorità competenti all'adozione di provvedimenti adeguati per rimuovere le cause che impediscono la tutela dei minori medesimi).

Tra le altre disposizioni, l'obbligo del Garante, di presentare all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: entro il 15 novembre di ogni anno, il Programma di attività e resoconto annuale per l'anno a seguire; entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Articolato:

La proposta è formata da 15 articoli.

Il primo articolo istituisce il "Garante per l'infanzia, l'adolescenza e le persone di minore età" (cosidetto Garante) che ha sede presso l'Assemblea legislativa.

L'articolo 2 assicura al Garante autonomia e indipendenza dell'incarico e prevede che esso venga espletato a titolo gratuito, fatto salvo un indennizzo forfettario per le spese, determinato

annualmente. Si prevede altresì che il Garante possa avvalersi di collaboratori volontari, non retribuiti, scelti discrezionalmente fra persone non impegnate in attività lavorative, pubbliche o private.

L'articolo 3 disciplina i requisiti per l'elezione del Garante.

L'articolo 4 i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, mentre l'articolo 5 le ipotesi di rinuncia e revoca dell'incarico.

L'articolo 6 è dedicato alle funzioni dell'ufficio del Garante, mentre l'articolo 7 al potere del Garante di intervenire di propria iniziativa o su segnalazione o richiesta di singoli interessati, allorchè siano stati espletati ragionevoli tentativi per rimuovere ritardi, irregolarità o disfunzioni.

L'articolo 8 disciplina il diritto del Garante di accedere ad atti e documenti detenuti dagli uffici della Regione, enti o strutture da essi per l'espletamento delle sue funzioni, mentre l'articolo 9 la facoltà del Garante di formulare agli organismi regionali osservazioni e proposte in merito a interventi, legislativi o amministrativi, a tutela delle persone di età minore.

L'articolo 10 raccorda e coordina l'attività del Garante per l'infanzia con quella degli altri organismi di garanzia operanti a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale.

Secondo quanto disposto dall'articolo 11, entro il 15 settembre di ogni anno, il Garante dovrà presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il Programma di attività e resoconto annuale per l'anno a seguire, mentre entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.